

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010570	20/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141030199

OGGETTO:

D.S.S.n.3 Sig.ra DCR. Congedo straordinario per assistenza a familiare ex art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Lacetera Lucia	17/09/2021 11:34
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Lacetera Lucia	17/09/2021 11:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	17/09/2021 14:37

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale.

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa D.S.S.n. 3 Bitonto-Palo del Colle

Il Direttore
dott.ssa Rosella Squicciarini

HA ADOTTATO

La seguente determinazione:

Premesso che:

la Sig.ra D.C.R. dipendente a tempo pieno e indeterminato presso questo Distretto n.3 – con istanza acquisita al prot.n. 115112uordss3 del 17/09/2021 ha chiesto di fruire di un ulteriore periodo frazionato di giorni 140 di congedo straordinario - ex art. 42 – comma 5 – del D.Lgs n.151/2001 – per assistere il genitore convivente D.C.M.G., portatore di handicap in situazione di gravità di cui all'art.3 – comma 3 – della Legge n.104/1992, a decorrere dal 01/10/2021 al 17/02/2022.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 4 – comma 2 – della L. n.53 dell'8/3/2000 e dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs.n. 151 del 26/03/2001 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.L.gs. 18/07/2011 n.119;

Rilevato

- che l'accertamento della situazione di gravità dell'handicap del genitore è avvenuto ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – della L. 104/92, come da verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap INPS di Bari.

- che con la L.24/12/2003 n.350 all'art. 3 – comma 106 – è stato previsto che all'art. 42 – comma 5 – del DLgs. N.151/01 siano soppresse le parole “da almeno 5 anni”;

- che la Sig.ra D.C.R. già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 – comma 3 – della L. 104/92 per assistere il genitore convivente;

Considerato che la dipendente Sig.ra D.C.R. ha dichiarato che il proprio genitore non è ricoverato a tempo pieno e che ha già fruito di altri periodi pari a giorni 590 di congedo straordinario per assistenza allo stesso familiare;

Visto quanto disposto dall'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. n.151/2001 modificato e sostituito dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 n.119 e ribadito dalle Circolari INPDAP n.2 del 10/01/2002, n.31 del 12/05/2004 e n.22 del 28/12/2011, dalla Circolare D.F.P. N.1 del 3/02/2012, i periodi di congedo straordinario retribuito per assistenza a familiare con handicap grave, per un massimo di due anni, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato, anche a giorni interi e che in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011 N.119 e delle modifiche apportate all'art. 42 del D.Lgs N.151/2001, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

5-bis “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza...”;

5-ter”Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ...” L’indennità e la contribuzione figurativa per l’anno 2021, spettano fino ad un importo complessivo massimo di euro 48.738,00= per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (circ. inps n.10 del 29/01/21).

5-quinquies”Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Vista la deliberazione del D.G. n.886/2015 con cui si approva il regolamento del congedo retribuito per assistenza familiari portatori di handicap grave.

Ritenuto, pertanto, di dover corrispondere alla Sig.ra D.C.R- per il periodo di congedo straordinario per assistenza a familiari portatori di handicap grave, decorrente dal 1 ottobre 2021 al 17 febbraio 2022 per un totale di giorni 140, un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione ricevuta e cioè quella percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo e che lo stesso sarà coperto da contribuzione figurativa ai fini pensionistici, ma non sarà valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e inciderà negativamente sulla maturazione delle ferie.

D E T E R M I N A

Di accogliere l’istanza prodotta dalla Sig.ra D.C.R. - i cui dati personali vengono citati in allegato da non pubblicare per motivi di privacy, concedendole l’ultimo periodo frazionato di giorni 140 di congedo straordinario per assistenza a familiare (padre) portatore di handicap grave ex art. 42 – comma 5 – del D.Lgs. 26/03/2001 n.151, così come modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs N.119/2011, a decorrere dal 1° ottobre 2021 al 17 febbraio 2022.

Di trasmettere la presente determinazione all’Area Gestione Risorse Umane –U.O. Trattamento Giuridico Economico Previdenziale- per i provvedimenti di competenza.

“Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019) e art. 1, c.9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par.1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.35-bis, d. lgs. 165/2001”.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto